



Milano lì, 27 Giugno 2024
Prot. n. 93 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 23

OGGETTO: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel 2° trimestre 2024.

Con propria nota del 24 giugno scorso, l'ADM ha reso noto le indicazioni operative per la fruizione del beneficio in oggetto. Per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° Aprile ed il 30 Giugno 2024, la dichiarazione di rimborso dovrà essere presentata a partire dal 1° al 31 Luglio 2024.

Sul sito Internet dell'Agenzia, all'indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2024) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al 2° trimestre 2024.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I, le cui modalità sono specificate al paragrafo V della nota, si ricorda che il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea dovrà essere riprodotto su supporto informatico (**CD-rom, DVD, pen drive USB**) da presentare unitamente alla medesima dichiarazione.

Resta invariata la misura del beneficio pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

Per quanto attiene all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in commento, si conferma che l'entità del beneficio, di cui sopra, spetta ai soggetti elencati al paragrafo III della nota.

Pertanto, il beneficio spetta per:

L'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

- a) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di **cose per conto di terzi**;
- b) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di **cose in conto proprio** e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
- c) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.



Per la fruizione del rimborso dell'importo indicato al paragrafo II, i soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3, rubricati sempre al paragrafo III, indicano nella dichiarazione presentata all'Ufficio delle Dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.

Si ribadisce che, **dal 1° gennaio 2021**, sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota di accisa e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria **euro 4 o inferiore**.

L'esclusione fa seguito alle precedenti restrizioni intervenute, a decorrere:

- ✓ dal 1° ottobre 2020, relativa ai consumi di gasolio utilizzati dai veicoli di **categoria 3 o inferiore**;
- ✓ dal 1° gennaio 2016, per quanto attiene ai consumi di gasolio impiegato dai veicoli di **categoria euro 2 o inferiore**;
- ✓ dal 1° gennaio 2015, per i consumi di gasolio adoperati dai veicoli di **categoria euro 0 o inferiore**.

Si ricorda, inoltre, che **non sono ammessi all'agevolazione** i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai veicoli:

- ✓ di **categoria euro 4 o inferiore**, in relazione ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo III;
- ✓ di massa massima complessiva **inferiore a 7,5 tonnellate**, in relazione ai soggetti di cui al punto 1 del paragrafo III.

Per le modalità di compilazione della dichiarazione trimestrale e in particolare del **Quadro A-1**, si fa presente che:

- nelle colonne **“DATA INIZIO POSSESSO”** e **“DATA FINE POSSESSO”** è previsto l'inserimento, rispettivamente, delle date **“1 aprile”** e **“30 giugno” 2024**; in assenza di indicazioni da parte dell'esercente, vengono riportate le predette date;;
- la colonna **“MEZZI SPECIALI”** è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all'alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
- nella colonna **“KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”**, l'esercente dovrà attenersi all'inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell'attrezzatura permanentemente installata nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.

Per quanto attiene ai crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al **primo trimestre 2024**, potranno essere utilizzati in compensazione entro il **31 dicembre 2025**.

Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovrà, quindi, essere presentata entro il **30 giugno 2026**.

❖ **Si allega integralmente la nota dell'ADM del 24 giugno 2024.**

F.to il Direttore
Onofrio Nacci